## PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il "Garante dei diritti dei detenuti del Lazio" e il "Consorzio di cooperative sociali

Lavoro & Libertà", composto dalle cooperative sociali "Panta Coop" operante nei settori
edilizia ed hi-tech, "Il Gabbiano Servizi" operante nei settori pulizia e catering, "New
Horizons" operante nel settore meccanico, "Azienda Agricola Antica Torre" operante nei
settori agricoltura biologica e manutenzione del verde.

## Premesso che

a-il "Garante dei diritti dei detenuti del Lazio"- d'ora in poì "Garante" - ha, come stabilito dalla L. R. n. 31 del 2003, tra le altre la funzione di favorire il diritto al lavoro dei reclusi negli istituti di pena del Lazio e di rendere possibile il loro accesso a misure alternative alla detenzione attraverso la promozione di attività lavorative e formative in accordo con gli enti locali, con le associazioni del terzo settore e con l'imprenditoria privata e pubblica; b- il diritto al lavoro assume importanza fondamentale in funzione del reinserimento sociale, morale e civile dei detenuti;

c- al "Consorzio di cooperative sociali Lavoro & Libertà". d'ora in poi "Consorzio". aderiscono cooperative sociali le quali, come dagli statuti allegati, hanno le medesime finalità volte al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti e, al momento dell'adesione al Consorzio, sono costituite almeno per il 30% da soci detenuti ed ex detenuti; d- la L. 193/2000 prevede la possibilità che gli enti pubblici assegnino quote di appalti relativi a servizi di propria competenza mediante affidamento diretto a cooperative sociali che inseriscono al lavoro persone in condizioni di disagio sociale e, conseguentemente, anche detenuti ed ex detenuti;

## si stipula il presente Protocollo d'intesa

Art. 1 - 1 e cooperative aderenti al "Consorzio" che sottoscrive il presente protocollo si .

impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di cooperazione e di lavoro.

Art. 2 – Al "Consorzio", e quindi al presente "Protocollo", possono aderire, previo accordo tra le parti che lo sottoscrivono, altre cooperative sociali, così come definite al comma "c" della premessa.

Art. 3 – Il "Consorzio" si impegna affinché una quota, pari almeno al 60% dei nuovi contratti di lavoro stipulati ogni anno dalle cooperative ad esso aderenti, sia costituita da detenuti ed ex detenuti.

Art. 4 – Il "Consorzio" si impegna ad elaborare progetti e a collaborare con il "Garante" in funzione di iniziative volte a migliorare la condizione dei detenuti ed ex detenuti, sia per quanto riguarda il diritto al lavoro che per ogni altro diritto di cittadinanza.

Art. 5 – Le parti si impegnano a collaborare per una puntuale verifica delle normative di cui all'art. 1, verificando altresì, in relazione al volume economico degli appalti affidati al "Consorzio", il numero degli inserimenti lavorativi e la loro efficacia, valutando altresì la qualità dei rapporti di lavoro instaurati.

Art.6 – Le parti si impegnano a promuovere specifiche iniziative finalizzate alla creazione. all'interno degli istituti di pena del Lazio, di rapporti di lavoro regolarmente retribuiti a favore dei detenuti, attraverso accordi con le direzioni penitenziarie, con la Pubblica amministrazione, con le organizzazioni imprenditoriali, con i sindacati dei lavoratori ed altri soggetti pubblici e privati con i quali venga ritenuta utile la collaborazione.

Markal

Art. 7 - Il "Garante" si impegna a sensibilizzare gli enti pubblici e privati presenti nel Lazio e

ad attivarsi nei confronti dei gestori di servizi pubblici e privati al fine di favorire lo sviluppo

del "Consorzio" ai sensi della citata L. 193/2000, così come si riserva di fare, a suo

insindacabile giudizio, a favore di altri soggetti aventi le finalità di cui al comma "c" della,

premessa.

Art 8 - Il "Garante" si impegna a sensibilizzare gli enti di cui agli artt. 6 e 7 affinché si

impegnino, attraverso progetti specifici, all'inserimento lavorativo di ex detenuti.

Art. 9 - Il "Garante" si riserva di effettuare azioni di verifica e studio atte a valutare i risultati

raggiunti attraverso il presente "Protocoilo", utilizzando questi rilevamenti secondo le

modalità che riterrà opportune.

Art. 10 - Il "Garante", qualora una o più cooperative aderenti al "Consorzio" non rispettino

gii accordi qui stipulati, in particolare le assunzioni al lavoro di cui all' art. I. si riserva la

facoltà di recedere dal "Protocollo".

Art. 11 - Il presente "Protocollo", che ha durata quadriennale e va verificato annualmente.

allo scadere del quadriennio si intende automaticamente rinnovato salvo disderre di una delle

parti.

CONSORZIO

AVORDIES LIBERTINI Consorzio
PRESIDENTE

MAURO PELLEGRINI

Roma, 9 settembre 2005

Il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio

Avv. Angiolo Marroni

Month with